



REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI BORSE DI STUDIO DI SPECIALIZZAZIONE POST-LAUREA ART. 2 COMMA 3 LETT C) E COMMA 4 STATUTO ENPAV	
TESTO PROPOSTO	NOTE
<p>Art.1 Oggetto e finalità</p> <p>1.L'Ente può erogare sussidi economici di natura assistenziale ai giovani laureati in medicina veterinaria al fine di favorire la formazione professionale attraverso la frequenza di master, corsi di specializzazione, tirocini formativi specialistici sotto la supervisione di diplomati College, meglio identificati in un bando annuale che verrà adottato dal Consiglio di Amministrazione.</p>	
<p>Art. 2 Beneficiari</p> <p>1. Possono presentare istanza di borsa di studio di specializzazione post-laurea i giovani laureati che al momento dell'invio della domanda:</p> <ul style="list-style-type: none">- non abbiano superato i 35 anni di età- siano iscritti all'Albo professionale e all' Enpav- presentino regolarità iscrivitiva e contributiva- non risultino titolari di altre borse di studio, assegni, premi o sussidi, aventi analoga finalità da chiunque erogati, per il medesimo corso di studio. <p>2. La borsa di studio Enpav può essere concessa una sola volta. In caso di durata pluriennale, potrà essere oggetto di domanda l'intero periodo di specializzazione, previa presentazione della domanda di partecipazione a ciascun bando.</p>	



REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI BORSE DI STUDIO DI SPECIALIZZAZIONE POST-LAUREA ART. 2 COMMA 3 LETT C) E COMMA 4 STATUTO ENPAV	
TESTO PROPOSTO	NOTE
<p>Art. 3 Tipologia</p> <p>1. Le borse di specializzazione sono concesse relativamente alla frequenza di corsi universitari della durata di almeno un anno, con particolare riferimento a Master, Scuole di specializzazione e Corsi di perfezionamento. Detta prestazione spetta, alle stesse condizioni, anche per la frequenza di un tirocinio formativo specialistico (Residency) sotto la supervisione di un Diplomato di College.</p>	
<p>Art. 4 Misura della prestazione</p> <p>1. L'Ente, entro i limiti dello stanziamento previsto, eroga borse di studio di specializzazione post-laurea, commisurate al costo del corso di specializzazione e documentato, ciascuna di importo annuo massimo di euro 3.000.</p> <p>2. È rimessa alla competenza del Consiglio di Amministrazione la facoltà di adottare periodicamente deliberazioni concernenti l'adeguamento degli importi da concedere entro i limiti dello stanziamento previsto.</p> <p>3. L'importo viene concesso previa presentazione del preventivo dell'onere economico da sostenere o di ricevuta di versamento del costo già sostenuto per la specializzazione, a condizione dell'esito favorevole dell'attività di formazione, debitamente documentato ai sensi del successivo art.5, comma 3.</p>	<p>Si propongono € 3.000, quale importo massimo annuo, tenuto conto dei costi medi attuali dei corsi di specializzazione .</p> <p>L'importo della borsa di studio è annuo, pertanto nel caso di corsi di specializzazione pluriennali la domanda deve essere presentata per ciascun anno di corso, con partecipazione alla relativa graduatoria annuale (o per contingente) di assegnazione.</p> <p>Nel caso in cui la specializzazione non si concluda positivamente l'importo concesso dall'Ente dovrà essere restituito all' Enpav, con le modalità di cui all'art. 4, comma 4, del presente Regolamento.</p> <p>Restituzione del 50% dell'importo del Sussidio in caso di esito negativo del solo ultimo anno.</p>



REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI BORSE DI STUDIO DI SPECIALIZZAZIONE POST-LAUREA ART. 2 COMMA 3 LETT C) E COMMA 4 STATUTO ENPAV	
TESTO PROPOSTO	NOTE
4. In caso di esito non favorevole della specializzazione o di mancata frequenza, l'erogazione delle somme relative al corrispondente anno di corso non concluso positivamente, è da intendersi quale prestito da restituirsì in massimo 24 mesi, con rate trimestrali maggiorate del tasso legale. In caso di ultimo anno di specializzazione conclusosi con esito non favorevole, il beneficiario del sussidio dovrà restituire il 50% dell'importo ottenuto a titolo di sussidio.	
Art. 5 Domanda e documentazione 1 La domanda dei borsisti deve essere presentata direttamente all' Enpav. Ove il costo della specializzazione fosse stato già sostenuto, la domanda di borsa di studio deve essere presentata entro 12 mesi dall'ultimo e conclusivo versamento effettuato. In caso di specializzazione pluriennale, la domanda va presentata per ciascun anno di frequenza, con partecipazione alla relativa graduatoria prevista dal Bando di cui al successivo art.8. 2 L'istanza deve essere corredata dalla documentazione idonea a comprovare la sussistenza dei requisiti richiesti e degli elementi necessari alla formazione della graduatoria per l'assegnazione delle borse. 3. Al termine del periodo di formazione, il borsista deve documentare l'avvenuta frequenza nonché l'esito favorevole della formazione stessa. In caso di Residency è documentato dalla valutazione conclusiva positiva, attestata dal tutor.	Le modalità di presentazione della domanda e la documentazione da allegare alla stessa saranno indicate nel Bando annuale adottato dal C.d.A. Per coloro che hanno svolto un tirocinio formativo specialistico (<i>Residency</i>) sotto la supervisione di un Diplomato College, ai fini della concessione del sussidio, l'esito finale favorevole della formazione è attestato dalla valutazione conclusiva positiva del Tutor della corretta frequenza.
Art. 6	



**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI BORSE DI STUDIO DI SPECIALIZZAZIONE POST-LAUREA
ART. 2 COMMA 3 LETT C) E COMMA 4 STATUTO ENPAV**

TESTO PROPOSTO

NOTE

Graduatoria

1 La graduatoria delle domande di concessione dei Sussidi viene deliberata dal Comitato Esecutivo dell'Ente, fino ad esaurimento dello stanziamento annuo.
2 La graduatoria viene formata sulla base del più elevato punteggio conseguito, con riferimento ai seguenti parametri:

Parametri	Punteggio assegnato
Voto di laurea	Coefficiente dello 0,75 per punteggio Laurea + punti 1,50 per la lode
Durata del percorso di laurea	Punti 40 per la durata minima legale prevista dal corso di laurea decurtati di punti 10 per ogni anno accademico aggiuntivo
Età anagrafica al momento di invio della domanda	Punti base 10 a 420 mesi di età anagrafica calcolata alla data della domanda, con l'attribuzione di 1/6 di punto in più per ogni mese in meno di età anagrafica
Frequenza di corso pluriennale	Punti 5 per ogni anno di frequenza successivo al primo

I punteggi utilizzati per la formazione della graduatoria consentono di ponderare tra loro criteri prevalentemente meritocratici e particolarmente mirati in quanto legati al percorso di studi compiuto.



REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI BORSE DI STUDIO DI SPECIALIZZAZIONE POST-LAUREA ART. 2 COMMA 3 LETT C) E COMMA 4 STATUTO ENPAV				
TESTO PROPOSTO			NOTE	
Anzianità iscrivibile e contributiva	Punti 0,50 per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi			
Condizione economica del nucleo familiare (Reddito ISEE)	da 0 a €10.000	1,5 punti		
	da €10.001 ad €15.000	1,00 punti		
	da €15.001 a €20.000	0,75 punti		
	da €20001 a €30000	0,50 punti		
	oltre €30000	0 punti		
3. I punteggi di cui al comma 2 del presente articolo, potranno essere modificati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, senza tuttavia alterare il peso attribuito a ciascun parametro.				
4. In caso di ex aequo, la preferenza in graduatoria sarà accordata a chi abbia la più alta media degli esami sostenuti nel corso degli studi.				



REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI BORSE DI STUDIO DI SPECIALIZZAZIONE POST-LAUREA ART. 2 COMMA 3 LETT C) E COMMA 4 STATUTO ENPAV	
TESTO PROPOSTO	NOTE
Art.7 Rinuncia 1.Il borsista ha facoltà di rinunciare al sussidio assegnato prima dell'erogazione dello stesso. In caso di rinuncia successiva all'erogazione sarà tenuto alla restituzione dell'intero importo corrisposto.	
Art. 8 Bando 1.Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto nel presente Regolamento, adotterà annualmente un bando per la concessione dei sussidi.	
Art.9 Norme finali 1 Il presente Regolamento entrerà in vigore dal primo giorno del mese successivo all'approvazione da parte dei Ministeri competenti.	